PIANO DI AZIONE DELL'UNIONE EUROPEA SU UN'AZIONE COMUNE A FAVORE DELLA FEDERAZIONE RUSSA PER COMBATTERE LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

(2000/C 106/02)

Il Consiglio dell'Unione europea,

IN ESECUZIONE della strategia comune dell'Unione europea sulla Russia, approvata dal Consiglio europeo di Colonia del giugno 1999,

TENENDO CONTO della strategia a medio termine per lo sviluppo delle relazioni tra la Federazione russa e l'UE (2000-2010), adottata dalla Federazione russa,

TENENDO CONTO del piano d'azione dell'Unione europea contro la criminalità organizzata, approvato dal Consiglio europeo di Amsterdam del giugno 1997 e in particolare della raccomandazione n. 4 in esso contenuta,

TENENDO CONTO della strategia dell'Unione europea in materia di droga per il periodo 2000-2004, approvata dal Consiglio europeo del dicembre 1999,

TENENDO CONTO INOLTRE dell'accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee, i loro Stati membri e la Federazione russa entrato in vigore il 1º dicembre 1997,

TENENDO PRESENTE il programma federale speciale per il rafforzamento della lotta contro il crimine (1999-2000), approvato dal governo della Federazione russa il 10 marzo 1999, con particolare riferimento agli aspetti relativi alla criminalità organizzata,

SOTTOLINEANDO l'impegno assunto dall'Unione europea nei confronti della democrazia, dei diritti umani e dello stato di diritto, e consapevole che la criminalità organizzata rappresenta una grave minaccia per detti valori in quanto permea, contamina e corrompe la struttura dei governi, della attività commerciali e finanziarie legittime e della società a tutti i livelli,

TENENDO CONTO dei requisiti previsti della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950 e degli altri strumenti internazionali nel settore dei diritti dell'uomo,

DECISA a combattere la criminalità organizzata e a migliorare la cooperazione internazionale con la Federazione russa per affrontare detto fenomeno, nel pieno rispetto dei diritti dell'uomo e delle varie convenzioni internazionali relative alla tutela di tali diritti,

PRENDENDO IN CONSIDERAZIONE le discussioni sulla criminalità organizzata che si sono svolte nelle riunioni degli ufficiali di collegamento degli Stati membri di stanza in Russia,

AVENDO ESAMINATO i risultati dei seminari sulla cooperazione UE-Russia nel settore della migrazione e della cooperazione giudiziaria svoltisi a Lappeenranta nel luglio 1999,

APPREZZANDO i lavori sulla criminalità organizzata già avviati dai pertinenti sottocomitati istituiti ai sensi dell'accordo di partenariato e cooperazione UE-Russia,

PRENDENDO IN CONSIDERAZIONE le conclusioni della conferenza tra l'UE e la Russia sulla criminalità organizzata svoltasi a Helsinki il 15 e 16 dicembre 1999,

RAMMENTANDO le discussioni sulla criminalità organizzata svoltesi al vertice UE-Russia tenutosi a Helsinki il 22 ottobre 1999,

RICONOSCENDO che sulla lotta alla criminalità organizzata si stanno compiendo importanti lavori in altri consessi internazionali, comprese le Nazioni Unite, il Consiglio d'Europa e il gruppo d'azione contro la criminalità organizzata nella regione del Mar Baltico,

PRENENDO ATTO delle conclusioni della conferenza ministeriale dei paesi del G8 in merito alla lotta contro la criminalità organizzata transnazionale, svoltasi a Mosca nell'ottobre 1999,

ADOTTA il presente piano di azione su un'azione comune a favore della Federazione russa per combattere la criminalità organizzata.

A. **QUADRO GENERALE**

I. **Introduzione e origine del piano**

Per rafforzare il partenariato tra l'Unione europea e la Federazione russa il Consiglio europeo, riunitosi a Colonia nel giugno 1999, ha sottolineato il suo impegno ad instaurare un'efficace e duratura cooperazione con la Federazione russa nel settore della giustizia e degli affari interni. Al riguardo ha riconosciuto la necessità di elaborare un piano d'azione incentrato su un'azione comune con la Federazione russa nella lotta alla criminalità organizzata.

Al punto 59 delle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere del 15-16 ottobre 1999 si sottolinea che tutte le competenze e gli strumenti, in particolare nel campo delle relazioni esterne, devono essere sfruttati in maniera integrata e coerente per istituire uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia in tutta l'Unione.

In aggiunta il piano d'azione dell'Unione europea contro la criminalità organizzata, approvato dal Consiglio europeo di Amsterdam del giugno 1997, ha riconosciuto la necessità di sviluppare le relazioni ed una più stretta cooperazione con la Federazione russa, posizione confermata nella raccomandazione 4 che ha caldeggiato l'elaborazione di proposte concrete da parte e del Consiglio e della Commissione per una migliore cooperazione, ad esempio in collaborazione con l'Europol. Inoltre l'accordo di partenariato e cooperazione (APC) tra le Comunità europee, i loro Stati membri e la Federazione russa fa riferimento alla cooperazione tra le parti per impedire le attività illecite, tra cui il riciclaggio dei capitali e il traffico di droga.

L'importanza di sviluppare l'ulteriore e più efficace cooperazione tra l'Unione europea e la Federazione russa è stata inoltre messa in rilievo in varie riunioni internazionali cui hanno partecipato i servizi incaricati dell'applicazione della legge e servizi di altro tipo che svolgono un ruolo attivo nel settore della lotta alla criminalità organizzata. Analoghe conclusioni sono emerse dai lavori intrapresi da altri organismi internazionali e regionali, tra cui il G8, il Consiglio d'Europa e il gruppo di azione contro la criminalità organizzata nella regione del Mar Baltico.

La Federazione russa ha adottato una strategia a media scadenza per sviluppare le relazioni con l'Unione europea per il decennio 2000-2010. Uno degli elementi di detta strategia riguarda la cooperazione nel settore dell'applicazione della legge e fa specifico riferimento all'istituzione di una cooperazione efficace con gli organismi dell'UE nella lotta contro la criminalità organizzata transnazionale compresi il riciclaggio dei capitali e il traffico illecito di droga.

II. **Basi su cui si fonda il piano**

Il presente piano di azione applica in parte la strategia comune dell'Unione europea sulla Russia approvata dal Consiglio europeo di Colonia. La strategia comune ha confermato che è interesse comune della Federazione russa e dell'Unione intensificare la cooperazione nella lotta a flagelli comuni quali la criminalità organizzata. L'Unione ha indicato pertanto che propone di instaurare una maggiore cooperazione dotando gli organismi competenti degli strumenti e delle forme di cooperazione necessari e intensificando gli scambi di esperti. Inoltre ha affermato chiaramente di essere pronta a fornire consulenza, in particolare per la definizione della normativa e lo sviluppo delle istituzioni competenti. La strategia comune ha inoltre indicato l'opportunità di stabilire un piano che si incentri su un'azione comune con la Federazione russa nella lotta alla criminalità organizzata, compresa l'azione per la lotta alla corruzione, al riciclaggio dei capitali, alla tratta degli esseri umani, al traffico di droga e all'immigrazione clandestina. Inoltre è stato fatto un elenco non esauriente dei problemi specifici da inserire nel piano.

III. **Principi generali**

Come previsto nella strategia comune, il presente piano di azione è inteso a promuovere una stretta collaborazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Federazione russa nella lotta contro la criminalità organizzata. È questo un processo in cui si dovrebbero trattare le pertinenti attività, in particolare la cooperazione giudiziaria e la cooperazione nel settore dell'applicazione della legge, per garantire che la criminalità organizzata sia affrontata al livello quanto più ampio possibile. Si dovrebbe inoltre prestare particolare attenzione al fatto che la prevenzione può avere un ruolo importante nella lotta alla criminalità organizzata limitando le condizioni in cui detto fenomeno può verificarsi.

Inoltre si dovrebbe tener conto del lavoro correlato già portato avanti dai singoli Stati membri o effettuato in altri consessi internazionali e dell'eventuale necessità di coordinamento al riguardo. Come indicato nella strategia comune le azioni, i programmi, gli strumenti e le politiche esistenti saranno riesaminati al fine di assicurarne la coerenza con la strategia e apportarvi i necessari adeguamenti.

La criminalità organizzata influisce sempre di più sulle attività economiche e commerciali legalmente svolte tra gli Stati membri e la Federazione russa. In particolare sfrutta i circoli commerciali legali per dissimularvi le proprie attività, per esempio, utilizzando società regolarmente iscritte al registro delle persone giuridiche. Uno strumento cui ricorre nelle sue attività è la doppia fatturazione che causa gravi perdite alla Federazione russa e al tempo stesso crea le condizioni che consentono alla criminalità organizzata di infiltrarsi nella attività commerciali legittime sia all'interno dell'Unione che nella Federazione russa. I gruppi criminosi organizzati negli Stati membri dell'Unione e nella Federazione russa cooperano in notevole misura in tutti i settori dell'attività criminale, in particolare per quanto riguarda la tratta degli esseri umani, il traffico di droga, armi, beni rubati, il riciclaggio dei capitali, la corruzione, la criminalità ad alta tecnologia, la criminalità finanziaria e l'immigrazione clandestina. Il presente piano d'azione riguarda in particolare queste forme di attività criminosa.

B. **SETTORI DI COOPERAZIONE**

I. **Cooperazione giudiziaria**

i) *Prestazione della cooperazione giudiziaria*

Migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale è una priorità ai fini del presente piano e un presupposto per il suo successo. Occorre impegnarsi per assicurare l'esistenza di un quadro normativo adatto a tale cooperazione. Ciò comporterà:

a) l'adozione dei provvedimenti normativi e di altro tipo necessari alla definizione delle modalità secondo cui la cooperazione giudiziaria può essere prestata agli altri Stati e da essi ottenuta;

b) la ratifica e la piena attuazione degli strumenti internazionali di cui gli Stati sono parti e che rivestono particolare importanza ai fini del contrasto alla criminalità organizzata. Tali strumenti comprendono:

— Convenzione europea di estradizione, 1957 [1] e protocolli aggiuntivi, 1975 e 1978

— Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, 1959 e protocollo aggiuntivo, 1978

— Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, Strasburgo 1990

— Accordo relativo al traffico illecito via mare che dà effetto all'articolo 17 della Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, Strasburgo 1995

— Convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, 1988

— Convenzione europea per la repressione del terrorismo, 1977 (firmata dalla Federazione russa il 7 maggio 1999)

— Convenzione penale del Consiglio d'Europa sulla corruzione, 1999 (firmata dalla Federazione russa il 27 gennaio 1999)

— Convenzione civile del Consiglio d'Europa sulla corruzione, 1999

— Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, 1981.

Anche alcune altre convenzioni possono essere importanti per la lotta alla criminalità organizzata, tra cui la Convenzione per la repressione del falso nummario, Ginevra 1929, nonché la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale, Strasburgo 1998.

La Federazione russa dovrebbe essere incoraggiata a aderire a ciascuno di tali strumenti, dando una particolare priorità alle convenzioni relative all'estradizione, all'assistenza giudiziaria in materia penale, al riciclaggio dei capitali e alla corruzione. Si dovrebbe inoltre offrire assistenza alle autorità russe per metterle in condizione di cooperare con gli altri paesi in conformità delle norme internazionale accettate, come quelle fissate nelle 40 raccomandazioni del gruppo di azione finanziaria internazionale sul riciclaggio dei capitali;

c) la ratifica e la piena attuazione degli strumenti internazionali per la salvaguardia dei diritti dell'uomo.

ii) *Quadro della cooperazione giudiziaria*

Per migliorare l'efficienza della cooperazione giudiziaria della Federazione russa in materia di criminalità organizzata, l'Unione europea lavorerà con essa per incoraggiarla nelle iniziative dirette a:

a) far sì che le autorità giudiziarie russe dedichino particolare attenzione a determinati temi prioritari, che potrebbero essere individuati di concerto dalla Federazione russa e dall'Unione europea, ad esempio in base al rapporto annuale sulla criminalità organizzata nell'UE, e dovrebbero essere riesaminati a cadenza periodica. Fra i possibili settori prioritari rientrano, ad esempio, la criminalità finanziaria compreso il riciclaggio dei capitali, la tratta degli esseri umani a scopo di sfruttamento sessuale o altro, la droga, le armi e gli esplosivi, i beni rubati (comprese le autovetture rubate e le opere d'arte), la corruzione, la contraffazione di valuta, l'immigrazione clandestina, la criminalità ad alta tecnologia come la criminalità informatica e le forme gravi di criminalità ambientale;

[1] L'Unione europea si compiace del fatto che la Federazione russa ha ratificato le convenzioni di estradizione e di assistenza giudiziaria e i rispettivi protocolli il 25 ottobre 1999.

b) designare e istituire nella Federazione russa punti di contatto centrali ai fini della cooperazione giudiziaria;

c) instaurare collegamenti fra le autorità russe incaricate della cooperazione giudiziaria e i loro omologhi negli Stati membri e, se del caso, la rete giudiziaria europea.

Al riguardo, l'Unione europea assisterà la Federazione russa:

d) nel definire procedure conformi alle migliori prassi della cooperazione giudiziaria internazionale;

e) nell'organizzare riunioni periodiche e seminari per promuovere l'adozione di buone prassi nella cooperazione giudiziaria;

f) nel formare gli addetti alla cooperazione giudiziaria, ad esempio mediante scambi di personale;

g) nel lavorare assieme agli Stati membri per stendere un manuale della cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri e la Federazione russa e una dichiarazione di buona prassi riguardo a tale cooperazione;

h) nel collaborare con i centri offshore dei paesi terzi per assicurare una cooperazione efficace e trasparente nel campo dell'assistenza giudiziaria, sulla scorta delle pertinenti raccomandazioni del gruppo di azione finanzaria.

II. **Cooperazione in materia di applicazione della legge**

i) *Quadro di cooperazione*

Per migliorare ulteriormente la formazione dei funzionari incaricati dell'applicazione della legge e il funzionamento globale della stessa, l'Unione lancerà iniziative per incoraggiare le autorità russe a delineare modalità dirette a:

a) far sì che le autorità russe incaricate dell'applicazione della legge dedichino particolare attenzione a determini temi prioritari, che potrebbero essere individuati di concerto dalla Federazione russa e dall'Unione europea, ad esempio in base al rapporto annuale sulla criminalità organizzata nell'UE stilato in collaborazione con l'Europol, e dovrebbero essere riesaminati a cadenza periodica. Fra i possibili settori prioritari rientrano, ad esempio, la criminalità finanziaria compreso il riciclaggio dei capitali, la tratta degli esseri umani a scopo di sfruttamento sessuale o altro, la droga, le armi e gli esplosivi, i beni rubati (comprese le autovetture rubate e le opere d'arte), la corruzione, la contraffazione di valuta, l'immigrazione clandestina, la criminalità ad alta tecnologia come la criminalità informatica e le forme gravi di criminalità ambientale;

b) permettere lo scambio di informazioni ed intelligence di carattere tecnico, operativo e strategico tra i servizi incaricati dell'applicazione della legge degli Stati membri dell'UE e della Federazione russa riguardo a una gamma il più possibile ampia di tematiche inerenti alla criminalità organizzata, tenendo presente la necessità di assicurare l'esistenza dei provvedimenti normativi e di altro tipo atti a soddisfare i necessari requisiti di riservatezza e di protezione dei dati per quanto concerne le informazioni operative e strategiche fornite alle autorità russe incaricate dell'applicazione della legge;

c) designare nella Federazione russa punti di contatto centrali con cui le autorità incaricate dell'aplicazione della legge degli Stati membri dell'UE possono scambiare informazioni;

d) definire, laddove opportuno, principi comuni che permettano alle autorità della Federazione russa e dell'Unione europea di ricorrere a tecniche investigative speciali, quali le consegne controllate, in casi gravi di criminalità organizzata;

e) organizzare corsi di formazione per il personale incaricato dell'applicazione della legge della Federazione russa al fine di fissare buone prassi in materia di cooperazione internazionale;

f) convocare riunioni congiunte tra gli esperti di applicazione della legge degli Stati membri dell'UE e i loro omologhi della Federazione russa attivi nella lotta alla criminalità organizzata, ad esempio per promuovere lo scambio di informazioni sulle tendenze della criminalità organizzata e su altre tematiche pertinenti oppure per discutere, nei casi opportuni, di indagini di interesse comune in relazione alle attività di gruppi criminosi organizzati;

g) organizzare programmi per lo scambio di esperti nel campo della cooperazione fra autorità incaricate dell'applicazione della legge con gli Stati membri dell'UE;

h) rafforzare i controlli alle frontiere per combattere il più efficacemente possibile il traffico di stupefacenti;

i) fornire agli istituti finanziari le opportune norme e direttive cui attenersi per segnalare le transazioni sospette alla competente Unità di informazione finanziaria designata e per dare alle autorità incaricate dell'applicazione della legge la piena collaborazione nelle indagini circa sospetti casi di riciclaggio dei capitali;

j) nei casi opportuni, consentire che gli scambi di informazioni sulle transazioni sospette avvengano fra le Unità di informazione finanziaria degli Stati membri dell'UE e la corrispondente autorità competente della Federazione russa, tenendo presente la necessità di assicurare l'esistenza dei provvedimenti normativi e di altro tipo atti a soddisfare i necessari requisiti di riservatezza e di protezione dei dati per quanto concerne le informazioni passate alle autorità russe incaricate dell'applicazione della legge;

k) avere particolare cura di garantire l'integrità dei dati che possono agevolare le autorità incaricate dell'applicazione della legge nel contrastare la criminalità organizzata (ad esempio registri automobilistici);

l) adoperarsi nel modo opportuno per incoraggiare i singoli ad abbandonare le organizzazioni criminali, garantendo la protezione delle persone che collaborano con la giustizia;

m) lanciare campagne di informazione e programmi internazionali per promuovere la prevenzione e ridurre le attività della criminalità organizzata, sulla scia della preparazione della strategia europea per la prevenzione della criminalità organizzata, elaborata di concerto tra la Commissione europea e l'Europol;

n) incoraggiare studi accademici su problemi di reciproco interesse;

o) sviluppare metodi di analisi raffrontabili.

ii) *Ufficiali di collegamento*

Per intensificare ulteriormente la cooperazione tra gli ufficiali di collegamento degli Stati membri dell'UE presenti in Russia, l'Unione s'impegnerà a far sì che essi si riuniscano con cadenza periodica con la partecipazione altresì dell'Europol e della Commissione europea. Se del caso, gli ufficiali di collegamento della Federazione russa, comandati negli Stati membri dell'UE, dovrebbero essere invitati a partecipare a tali riunioni. Oltre a scambiarsi le informazioni pertinenti, agli ufficiali di collegamento dovrebbe essere offerta l'occasione di valutare l'attuazione del piano d'azione e di avanzare proposte per rafforzarla. Si dovrebbe inoltre vagliare con spirito favorevole la possibile presenza di ufficiali di collegamento della Federazione russa negli Stati membri dell'UE.

Indipendentemente da ciò gli ufficiali di collegamento degli Stati membri dell'UE e i loro omologhi di altri paesi, di stanza nella Federazione russa, dovrebbero riunirsi per promuovere lo scambio di informazioni. Laddove opportuno le autorità della Federazione russa dovrebbero essere invitate a queste riunioni.

iii) *Europol*

Come previsto nella strategia comune dell'UE sulla Russia, la cooperazione fra Europol e i competenti servizi della Federazione russa sarà sviluppata in conformità della convenzione Europol e delle pertinenti decisioni del Consiglio secondo le priorità concordate.

III. **Cooperazione in altri consessi**

L'Unione europea e i suoi Stati membri dovrebbero collaborare nella misura del possibile con le autorità russe per assicurare un'adeguata cooperazione in materia di criminalità organizzata nell'ambito di altri consessi internazionali. Ad esempio, tale cooperazione potrebbe applicarsi ai negoziati sul progetto di convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale e relativi protocolli e nell'ambito del gruppo d'azione contro la criminalità organizzata nella regione del Mar Baltico e del cosiddetto «Gruppo di Budapest». Dovrebbe parimenti applicarsi a un'eventuale cooperazione riguardo ai pertinenti programmi di assistenza tecnica condotti da altri organismi, come il Consiglio d'Europa e le Nazioni Unite.

C. **COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ IN VIRTÙ DEL PIANO DI AZIONE**

Affinché il presente piano d'azione possa funzionare con il massimo successo e la massima efficienza possibili, sarà necessario assicurare una cooperazione adeguata tra le parti interessate, tra cui gli Stati membri dell'UE, il Consiglio, la Commissione e le autorità della Federazione russa. Sarà parimenti essenziale, in conformità della strategia comune, realizzare il massimo coordinamento riguardo alle azioni bilaterali, ai programmi, agli strumenti e alle politiche della Comunità e degli Stati membri che incidono sul piano d'azione e apportare tutti i ritocchi necessari. Saranno varate, in particolare, le misure seguenti:

i) *Correlazione fra i programmi comunitari e le iniziative bilaterali degli Stati membri*

Nell'elaborazione dei programmi dell'UE (finanziati da Comunità e Stati membri) e per assicurare la coerenza ed evitare sovrapposizioni, occorre consolidare il coordinamento tra gli Stati membri e la Commissione. Inoltre gli Stati membri compiranno ulteriori sforzi per coordinare le loro attività nei confronti della Russia. Si provvederà innanzitutto all'elaborazione di un inventario indicativo di tutti i pertinenti programmi, strumenti e risorse dell'UE e degli Stati membri.

ii) *Attività dell'UE e della Federazione russa*

Si provvederà a mantenere aggiornato un inventario delle attività di cooperazione della Comunità e degli Stati membri con la Federazione russa in materia di criminalità organizzata e riguardo agli strumenti giuridici stabiliti in tale settore. Gli Stati membri avranno inoltre modo di condividere con le autorità russe l'esperienza acquisita nel dare attuazione alle misure contro la criminalità organizzata adottate a livello di UE. Si dovrebbero parimenti incoraggiare le autorità della Federazione russa a dettagliare i progressi compiuti per quanto riguarda, in particolare, l'attuazione delle disposizioni sulla cooperazione internazionale contenute nel programma federale speciale contro la criminalità organizzata, approvato con decreto del governo della Federazione russa il 10 marzo 1999, e circa altri strumenti normativi in materia vigenti nella Federazione russa. Sarà altresì incoraggiato lo scambio di informazioni sulle attività condotte in altri consessi (extra UE).

iii) *Sottocomitato APC*

Il sottocomitato che, nel quadro dell'accordo di partenariato e cooperazione UE-Russia, si occupa della lotta alla criminalità dovrebbe annoverare fra le sue attività lo scambio di informazioni sui progetti in atto per contrastare la criminalità organizzata lanciati da organizzazioni e consessi internazionali diversi dall'UE, ad esempio le Nazioni Unite, il Consiglio d'Europa, il Gruppo di azione contro la criminalità organizzata nella regione del Mar Baltico. Il sottocomitato potrebbe apportare un utile contributo anche valutando:

a) l'attuazione dei progetti finanziati dall'Unione europea e

b) gli elementi di una futura assistenza tecnica coordinata.

iv) *Programmi tecnici*

Tutti i futuri programmi di assistenza tecnica, che coinvolgeranno l'UE, i suoi Stati membri e la Federazione russa e riguarderanno la lotta alla criminalità organizzata o tematiche connesse, compresi gli argomenti rientranti nel programma Tacis, dovranno tenere nella debita considerazione gli obiettivi e le disposizioni del presente piano d'azione. Si dovrà provvedere a fornirsi reciprocamente un sostegno pratico per l'attuazione del piano d'azione, anche attraverso i programmi di assistenza della Comunità e degli Stati membri. Tutti i futuri programmi di assistenza tecnica in materia di lotta alla criminalità organizzata dovranno essere in linea con il piano d'azione.

D. ATTUAZIONE DEL PIANO DI AZIONE

L'Unione chiederà alle pertinenti autorità della Federazione russa una cooperazione piena e attiva nell'attuazione del presente piano d'azione. Per quanto possibile e opportuno si lanceranno iniziative che permettano alle autorità russe di associarsi ai programmi e agli strumenti pertinenti adottati all'interno dell'UE. Inoltre, i paesi candidati all'adesione all'UE saranno invitati ad associarsi alle disposizioni del piano.

L'Unione vaglierà inoltre, con urgenza, la possibilità di concludere con la Federazione russa un accordo in base all'articolo 38 del TUE ai fini dell'attuazione del presente piano di azione. Gli Stati membri dell'UE dovrebbero altresì vagliare attentamente l'ipotesi di concludere con la Federazione russa gli opportuni accordi multilaterali e bilaterali per migliorare la lotta alla criminalità organizzata nel quadro del piano d'azione.

E. CONTROLLO E VALUTAZIONE DEL PIANO DI AZIONE

Si terranno riunioni periodiche, cui parteciperanno alti funzionari dell'Unione europea, ivi compresa la Commissione, e della Federazione russa, durante le quali si valuterà l'attuazione del piano di azione. Tali riunioni dovrebbero offrire altresì l'occasione di varare nuove iniziative. Inoltre, gli aspetti operativi del piano d'azione dovrebbero essere sottoposti all'esame periodico dell'apposito sottocomitato istituito in virtù dell'accordo di partenariato e cooperazione UE-Russia.

Entro e non oltre il 2001 il Consiglio europeo esaminerà il funzionamento del presente piano di azione, eventualmente decidendo di procedere a ulteriori riesami al riguardo.